

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 dicembre 2024, n. 0166/Pres.

Regolamento recante procedure relative al rilascio dell'autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione dei lavoratori con disabilità ai sensi dell'articolo 36, comma 3 bis, lettera e), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Presentazione della domanda di esonero parziale
- Art. 3 Modalità di rilascio dell'autorizzazione
- Art. 4 Percentuale di esonero parziale concedibile
- Art. 5 Autorizzazione alla sospensione parziale degli obblighi occupazionali
- Art. 6 Modalità di calcolo e di versamento dei contributi esonerativi
- Art. 7 Versamento del contributo ai fini della certificazione di regolarità di cui all'articolo 17 della legge 68/1999
- Art. 8 Mancato o inesatto versamento dei contributi esonerativi
- Art. 9 Sospensione dell'obbligo di versamento del contributo esonerativo
- Art. 10 Decadenza dall'esonero parziale per mancato versamento dei contributi esonerativi
- Art. 11 Rinuncia all'esonero parziale
- Art. 12 Rinnovo dell'esonero parziale
- Art. 13 Voltura del decreto di esonero
- Art. 14 Richiesta di maggiorazione della percentuale di esonero
- Art. 15 Disposizione transitoria
- Art. 16 Abrogazione
- Art. 17 Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 36, comma 3 bis, lettera e) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), al fine di garantire omogeneità applicativa sul territorio regionale, disciplina le procedure per il rilascio a favore dei datori di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1, dell'autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità di cui all'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

2. Il presente Regolamento, oltre a garantire omogeneità applicativa sul territorio regionale, si prefigge l'obiettivo di favorire la semplificazione delle procedure e la riduzione degli oneri procedurali a carico del sistema produttivo e conseguentemente dell'Amministrazione regionale.

3. L'esonero parziale, considerato il carattere meramente residuale dell'istituto rispetto alle varie possibilità di avviamento al lavoro delle persone con disabilità previste dalla legge 68/1999, può essere concesso soltanto dopo che siano state vagliate con il datore di lavoro interessato le altre possibilità di un utile inserimento al lavoro in mansioni compatibili con le capacità lavorative delle persone con disabilità in conformità all'articolo 3, comma 2 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 7 luglio 2000, n. 357 (Regolamento recante: "Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68").

Art. 2
(Presentazione della domanda di esonero parziale)

1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che per le speciali condizioni delle loro attività non sono in grado di occupare l'intera percentuale di lavoratori con disabilità prescritta dalla legge 68/1999 presentano la domanda diretta ad ottenere l'esonero parziale dagli obblighi occupazionali alla Struttura del collocamento mirato competente per territorio della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. Se la domanda di esonero parziale riguarda più unità produttive dislocate in diversi territori provinciali, anche di altre regioni, la Struttura del collocamento mirato competente per sede legale, cui è presentata l'istanza, entro quindici giorni dal ricevimento, inoltra una copia della stessa agli uffici del collocamento mirato territorialmente competenti in relazione a ciascuna unità produttiva interessata al rilascio dell'autorizzazione.

3. Per le istanze di esonero riferite a più unità produttive, dislocate nello stesso territorio regionale, la domanda è presentata all'amministrazione regionale in un'unica istanza.

4. La domanda di esonero parziale, in regola con l'imposta di bollo, indica:
a) i dati identificativi del datore di lavoro;

- b) il numero dei dipendenti riferito a ciascuna unità produttiva per la quale si richiede l'esonero parziale;
- c) la percentuale di esonero richiesta;
- d) le caratteristiche dell'attività svolta, con l'evidenza dell'eventuale faticosità, pericolosità o particolari modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, che motivano la richiesta di esonero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 357/2000;
- e) durata dell'esonero richiesto, non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei mesi.

5. Attesa la natura parziale dell'esonero, la domanda non può essere presentata dai datori di lavoro che occupano da quindici a trentacinque dipendenti, tenuti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 68/1999, all'assunzione di un solo lavoratore disabile.

Art. 3

(Modalità di rilascio dell'autorizzazione)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esonero parziale, l'ufficio competente verifica la sussistenza delle speciali condizioni di attività dichiarate dal datore di lavoro e autorizza l'esonero in presenza di almeno una delle condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 357/2000, quali:

- a) faticosità della prestazione lavorativa richiesta;
- b) pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa;
- c) particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

2. L'ufficio competente, ai fini istruttori, può richiedere all'Ispettorato Territoriale del Lavoro territorialmente competente e anche, ove sia richiesto dalla specifica natura delle attività, alle strutture territoriali del Servizio sanitario regionale, un rapporto dal quale risultino le caratteristiche dell'attività svolta dal datore di lavoro e la sussistenza delle speciali condizioni dell'attività stessa. Qualora il rapporto non pervenga entro sessanta giorni dalla richiesta, l'ufficio competente provvede, comunque, all'emanazione del provvedimento.

3. Il provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale è adottato nel termine massimo di centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda. Tale termine può essere prorogato, per non più di trenta giorni, nei casi in cui l'ufficio competente comunichi al datore di lavoro la necessità di compiere ulteriori atti istruttori.

4. Il provvedimento di cui al comma 3 determina la percentuale di esonero dagli obblighi occupazionali cui il datore di lavoro è autorizzato in applicazione dell'articolo 4, rinviando al provvedimento di cui all'articolo 6, comma 5, la quantificazione dell'importo dovuto per ciascuna annualità autorizzata.

5. L'autorizzazione all'esonero parziale è concessa per un periodo di tempo determinato non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei mesi.

6. Il datore di lavoro richiedente può ottenere il provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale soltanto se ottempera alle disposizioni concernenti il versamento dei contributi esonerativi, con le modalità di cui all'articolo 6.

Art. 4

(Percentuale di esonero parziale concedibile)

1. L'ufficio competente può autorizzare l'esonero parziale fino alla misura percentuale massima del 60 per cento della quota di riserva a seconda della rilevanza delle speciali condizioni di attività previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 357/2000.

2. L'esonero può essere concesso, in ogni caso, fino all'80 per cento a favore dei datori di lavoro che operano nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato.

3. L'esonero parziale dall'obbligo di assunzione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 68/1999, è compatibile con l'esonero autocertificato ai sensi del decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze interministeriale del 10 marzo 2016 per i datori che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille, a condizione che gli esoneri non riguardino i medesimi addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato e che la quota di esonero autocertificata e la quota di esonero autorizzata complessivamente non siano superiori al limite massimo concedibile.

Art. 5

(Autorizzazione alla sospensione parziale degli obblighi occupazionali)

1. Il datore di lavoro che ha presentato domanda di esonero è autorizzato dall'ufficio competente alla sospensione degli obblighi occupazionali nella misura percentuale pari a quella richiesta e comunque non superiore a quella massima del 60 per cento, dalla data di ricevimento della domanda e fino alla comunicazione del provvedimento di autorizzazione o di diniego da parte dell'ufficio competente.

2. Qualora l'autorizzazione all'esonero parziale non venga concessa, la sospensione degli obblighi occupazionali cessa a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di diniego ed il contributo esonerativo è versato limitatamente al periodo della sospensione, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 357/2000.

Art. 6

(Modalità di calcolo e di versamento dei contributi esonerativi)

1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, autorizzati all'esonero parziale, sono tenuti a versare alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia i contributi esonerativi di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 68/1999, nei limiti della percentuale autorizzata ai sensi dell'articolo 4, per ciascun lavoratore con disabilità non assunto, e per ogni giornata lavorativa, nella misura stabilita con Decreto del Ministero del Lavoro di cui all'articolo 5, comma 6 della legge 68/1999.

2. Ai fini del calcolo dell'ammontare del contributo esonerativo da versare, le giornate lavorative sono individuate sulla base del contratto di lavoro applicato dal datore di lavoro richiedente, escludendo le festività nazionali e patronali.

3. Le giornate lavorative sono calcolate con riferimento a sei oppure cinque giorni nell'arco della settimana, a seconda del contratto applicato e dell'attività svolta dal datore di lavoro. Qualora il datore di lavoro applichi, nella struttura interessata all'esonero, più contratti collettivi di lavoro, è assunto come riferimento il contratto applicato al maggior numero di lavoratori operanti presso l'unità operativa interessata.

4. Se la domanda di esonero è presentata in corso d'anno, i contributi esonerativi da versare, nei limiti della percentuale autorizzata per ciascun lavoratore con disabilità non assunto, sono calcolati con decorrenza dalla data di presentazione della domanda medesima, ove l'autorizzazione sia stata concessa.

5. Con provvedimento del collocamento mirato competente, è quantificato, secondo quanto previsto dal presente articolo, l'importo dovuto a titolo di contributo esonerativo per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, dai datori di lavoro autorizzati ai sensi dell'articolo 3.

6. Per le finalità di cui al comma 5, qualora intervengano nel corso di ciascun anno di vigenza del provvedimento di esonero variazioni della base di computo tali da modificare in aumento o in diminuzione il numero delle unità esonerate, pur mantenendo invariata la percentuale massima autorizzata, i datori di lavoro autorizzati all'esonero sono tenuti a comunicare la variazione entro quindici giorni dall'evento.

7. L'importo quantificato dal provvedimento di cui al comma 5 è versato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia entro il successivo 30 aprile, secondo le modalità indicate dall'ufficio competente che provvede alla trasmissione del provvedimento e del relativo avviso di pagamento entro la data del 1 marzo.

Art. 7

(Versamento del contributo ai fini della certificazione di regolarità di cui all'articolo 17 della legge 68/1999)

1. In attesa dell'adozione del provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale, i datori di lavoro, ai fini della dichiarazione di regolarità di cui all'articolo 17 della legge 68/1999,

sono tenuti al versamento del contributo esonerativo dovuto per l'anno in corso, determinato con decreto del collocamento mirato competente secondo quanto previsto dall'articolo 6, commi da 1 a 4, nella misura percentuale pari a quella richiesta, secondo la situazione occupazionale dell'azienda al momento della presentazione della domanda, fatto salvo conguaglio da effettuare l'anno successivo, in applicazione dell'articolo 6 commi 6 e 7, qualora intervengano in corso d'anno variazioni della base di computo tali da modificare in aumento o in diminuzione il numero delle unità esonerate.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il datore di lavoro provvede al versamento dei contributi esonerativi dovuti per l'anno in corso entro quindici giorni dal ricevimento del decreto di cui al comma 1.

3. Ai fini del rilascio della dichiarazione di regolarità di cui all'articolo 17 della legge 68/1999 ai datori di lavoro già autorizzati all'esonero parziale, l'ufficio competente verifica l'avvenuto versamento dei contributi esonerativi i cui termini di pagamento sono già venuti a scadenza in applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 7.

Art. 8

(Mancato o inesatto versamento dei contributi esonerativi)

1. In caso di mancato o inesatto versamento dei contributi esonerativi, l'ufficio competente diffida il datore di lavoro inadempiente ad ottemperare, entro il termine perentorio di trenta giorni al ricevimento della relativa comunicazione.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stato effettuato il versamento dovuto, l'ufficio competente comunica l'inadempienza all'Ispettorato Territoriale del Lavoro in cui è ubicata la sede di lavoro per la quale si richiede l'esonero, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 357/2000.

Art. 9

(Sospensione dell'obbligo di versamento del contributo esonerativo)

1. Qualora, durante il periodo di validità dell'autorizzazione all'esonero parziale, intervengano situazioni che legittimano la sospensione temporanea degli obblighi occupazionali ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 68/1999, il versamento del contributo esonerativo è sospeso nell'unità interessata per il corrispondente periodo ed in proporzione all'attività effettivamente sospesa.

Art. 10

(Decadenza dall'esonero parziale per mancato versamento dei contributi esonerativi)

1. Qualora il datore di lavoro non ottemperi al versamento dei contributi esonerativi successivamente all'irrogazione delle sanzioni amministrative comminate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, l'ufficio competente dichiara la decadenza dell'esonero parziale a suo tempo autorizzato.

2. Una nuova domanda di esonero parziale dagli obblighi occupazionali può essere presentata non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla decadenza della precedente autorizzazione.

Art. 11

(Rinuncia all'esonero parziale)

1. Nel caso in cui, prima della scadenza del provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale, il datore di lavoro intenda rinunciare all'esonero, la relativa dichiarazione è presentata per iscritto ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui perviene all'ufficio competente.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi esonerativi, secondo quanto previsto all'articolo 6, quantificati dal collocamento mirato competente fino all'ultimo giorno del mese in cui la dichiarazione di rinuncia perviene all'ufficio. Da tale data cessa di avere effetto il provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale.

3. Nel caso in cui il datore di lavoro, successivamente alla presentazione della domanda di esonero parziale e prima del rilascio del provvedimento, intenda rinunciare al beneficio richiesto, la relativa dichiarazione è presentata per iscritto e ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui perviene all'ufficio competente.

4. Nell'ipotesi prevista al comma 3, con decreto del collocamento mirato competente sono determinati i contributi esonerativi dovuti, nella misura percentuale pari a quella richiesta, dalla data di presentazione della domanda fino all'ultimo giorno del mese in cui la dichiarazione di rinuncia perviene all'ufficio competente.

5. Il datore di lavoro provvede al versamento dei contributi esonerativi dovuti entro trenta giorni dal ricevimento del decreto di cui al comma 4.

6. Nei casi di rinuncia di cui ai commi 1 e 3, la richiesta di assunzione di lavoratori con disabilità per i quali permanga l'obbligo, è presentata, come previsto all'articolo 9, comma 1 della legge 68/1999, entro sessanta giorni dal giorno in cui la dichiarazione di rinuncia perviene all'ufficio competente.

Art. 12

(Rinnovo dell'esonero parziale)

1. Prima della scadenza dell'esonero parziale, il datore di lavoro può inoltrare alla struttura del collocamento mirato competente domanda di rinnovo dell'esonero parziale in regola con l'imposta di bollo, con indicazione delle motivazioni che giustificano la richiesta ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 357/2000.

2. L'ufficio competente autorizza il rinnovo dell'esonero parziale in applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, per un periodo non superiore a trentasei mesi.

Art. 13

(Voltura del decreto di esonero)

1. In caso di variazioni soggettive, il datore di lavoro chiede la voltura del decreto di esonero già autorizzato presentando alla struttura del collocamento mirato competente una domanda, in regola con l'imposta di bollo, indicando gli estremi del provvedimento.

2. La voltura del decreto stesso è autorizzata per il periodo residuo, solo a condizione che le modificazioni dichiarate, comprovate in modo adeguato, non comportino mutamenti delle attività aziendali che hanno determinato il rilascio del provvedimento stesso.

Art. 14

(Richiesta di maggiorazione della percentuale di esonero)

1. Il datore di lavoro che sia stato già autorizzato all'esonero parziale può presentare una richiesta all'ufficio competente, in regola con l'imposta di bollo, debitamente motivata, per ottenere una maggiorazione della percentuale di esonero.

2. In tal caso l'ufficio competente non autorizza alcuna sospensiva e definisce il provvedimento entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 15

(Disposizione transitoria)

1. I contributi esonerativi dovuti per gli esoneri già concessi alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono versati a consuntivo, per ciascuna annualità autorizzata, entro il 30 aprile dell'anno successivo nell'importo determinato con decreto del collocamento mirato, in base alla situazione occupazionale effettiva dell'azienda riferita all'anno solare precedente.

Art. 16

(Abrogazione)

1. È abrogato il regolamento recante procedure relative al rilascio dell'autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione dei lavoratori con disabilità ai sensi dell'articolo 36, comma 3 bis, lettera e), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2017, n. 065/Pres.

Art. 17
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed entra in vigore il 1 gennaio 2025.